



# COMUNE DI SCANDIANO

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

---

## REGOLAMENTO SULLE CONCESSIONI DI AREE COMUNALI PER L'ESERCIZIO DEI CIRCHI E DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI (Legge 18 Marzo 1968 n. 337)

Il presente Regolamento:

- 1) E' stato adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18/11/1968 con atto n. 284;
- 2) E' stato approvato dalla G.P.A. in seduta del 13/01/1969 con provvedimento n. 50544 Div.II;
- 3) E' stata pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 29/01/1969 al 12/02/1969;
- 4) E' stato abrogato e sostituito dal Consiglio Comunale nella seduta del 19/10/1979 con atto n. 361;
- 5) E' stato pubblicata all'Albo Pretorio dal 20/10/1979 al 04/11/1979 per 15 giorni consecutivi;
- 6) E' stata inviata al C.R.C. al quale è pervenuta in data 07/11/1979 Prot. n. 30859;
- 7) E' stato abrogato e sostituito dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/02/1992 con atto n. 8;
- 8) E' stato pubblicata all'Albo Pretorio dal 29/02/1992 al 15/03/1992 per 15 giorni consecutivi;
- 9) E' stata inviata al C.R.C. al quale è pervenuta in data 02/03/1992 Prot. n. 1764.
- 10) E' stato modificato con deliberazione di C.C. n. 130 del 08/11/2005
- 11) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 21/11/2005 al 06/12/2005 Rep. n. 1212 senza che siano pervenute osservazioni o richiami.
- 12) E' stato modificato con deliberazione di C.C. n. 91 del 29/09/2011
- 13) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 13/10/2011 al 28/10/2011 Rep. n. 829 senza che siano pervenute osservazioni o richiami.

## **INDICE**

Premessa – Disposizione Generali

### **TITOLO I**

Art.1 – Destinazione delle Aree

Art.2 – Concessioni Aree

Art.3 – Orarie durata del Parco

Art.4 – Aspettativa

Art.5 – Presentazione della domanda

Art.6 – Convocazioni Associazioni Sindacali

Art.7 – Criteri per la composizione del Parco

Art.8 – Anzianità di frequenza

Art.9 – Attrazioni di novità

Art.10 – Riconversione

Art.11 – Successione – Subingressi

Art.12 – Sostituzione dell'attrazione

Art.13 – Gestione dell'attrazione

Art.14 – Commissione Interna (Nomina – Composizione e compiti)

Art.15 – Allestimento e funzionamento del Parco

Art. 15 bis - Attività complementari

Art.16 – Carovane abitazioni e carriaggi

### **TITOLO II**

Art.17

### **COMPLESSI NON COSTITUENTI PARCHI DIVERTIMENTO**

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

Art.18 – Disposizioni finali

Art.19 – Sgombro rifiuti

Art.20 – Organizzatori di parchi divertimento

Art.20 bis – Esclusione e revoca

Art.20 ter – Violazioni regolamentari

Art.21 – Disposizioni integrative

Art. 22 - Provvedimenti sanzionatori

Art. 21 - Cause di esclusione e di revoca

## **Premessa**

### **Disposizioni Generali**

Le concessioni di aree comunali per l'esercizio degli Spettacoli Viaggianti, sia nei parchi tradizionali, che per altri impianti non costituenti parchi tradizionali, sono disciplinate, oltre che dalla legge 18 marzo 1968 n.337, dalle disposizioni del presente Regolamento.

## **TITOLO I**

### **Art.1**

#### **Destinazione delle Aree**

Le attività dei tradizionali Luna Park di cui alla premessa possono essere esercitate sulle aree comunali destinate a tale scopo ai sensi dell'art.9 della Legge 337 del 1968.

Le aree attualmente destinate al Luna Park sono quelle previste dalle Planimetrie allegate al presente regolamento. Eventuali modifiche alle stesse saranno stabilite con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

### **Art.2**

#### **Concessioni Aree**

La concessione delle aree per l'installazione del Luna Park è fatta direttamente dal Dirigente del competente Servizio Comunale ad ogni singolo esercente, ed è subordinata al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.

### **Art.3**

#### **Orari e durata del Parco e organico**

In occasioni di Fiere, Sagre o altre manifestazioni nel territorio comunale con costituzione di Luna Park, il Sindaco, sentite le OO.SS., stabilisce la data di inizio, la durata e gli orari quotidiani di apertura e chiusura del Luna Park;

Il Dirigente del competente servizio, sentite le OO.SS. di categoria può concedere proroghe anche parziali oltre la data stabilita, senza che ciò costituisca diritti per le future edizioni del Luna Park.

L'organico del Luna Park è determinato dal Comune, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria in base ai criteri stabiliti dall'art. 7.

Esso può essere soggetto a revisione nei seguenti casi:

- quando si procede all'individuazione, anche parziale, di una nuova area;
- quando intervengono modifiche nella superficie globale dell'area;
- quando si verificano squilibri nella composizione organica del Parco in seguito a conversioni effettuate ai sensi del successivo art. 10.

L'organico può, inoltre essere revisionato ogni cinque anni.

In sede di revisione si tiene conto della graduatoria determinata ai sensi dell'art. 7

### **Art.4**

#### **Aspettativa**

L'esercente può chiedere, con istanza formale diretta al Comune, la sospensione della concessione del posteggio sulla piazza per il periodo di un anno, per malattia, causa di forza maggiore e per esplicare la propria attività in altra località.

La concessione dell'aspettativa non potrà essere nuovamente richiesta prima che sia trascorso un triennio dalla scadenza dell'aspettativa stessa.

La richiesta di aspettativa deve essere presentata a rettifica entro 45 giorni dall'inizio dell'attività. La mancata comunicazione comporterà per il titolare la sospensione per 2 anni da concessioni di suolo pubblico per l'esercizio di attrazioni.

### **Art.5**

#### **Presentazione della domanda**

Ogni richiesta volta all'installazione di attrazioni nel Luna Park deve essere presentata in carta legale al Comune 4 (quattro) mesi prima dalla data di inizio della manifestazione. Per la fiera di S. Giuseppe la data di presentazione è il 30 ottobre di ogni anno.

La mancata presentazione della richiesta nei termini succitati comporterà per il titolare la sanzione di € 20,00 per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo di gg. 30, oltre tale termine la richiesta non potrà essere accolta con sanzione e verrà rigettata.

Nella domanda deve essere allegato e specificato quanto segue:

- 1) generalità del titolare dell'attrazione (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapito al quale inviare la comunicazione dell'esito della domanda, numeri di telefono presso cui il titolare possa essere reperito, codice fiscale, partita iva). In caso di società, oltre alle generalità del legale rappresentante, occorre indicare la denominazione, la sede legale ed il n. partita iva della società stessa.
- 2) Il tipo di attrazione da installare riportando la denominazione come da elenco ministeriale di cui all'art. 4 della L.337/68 e le dimensioni esatte della stessa comprese pedane, cassa, tettoia; per le rotonde è necessario precisare il tipo di gioco utilizzato;
- 3) Una fotografia dell'attrazione in caso di prima richiesta o modifica della struttura iniziale;
- 4) il numero della carovane-abitazione e dei carriaggi a seguito, la loro dimensione e i rispettivi numeri di targa.

L'ammissione al parco viene comunicata agli interessati almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Nel caso in cui la domanda sia incompleta o inesatta, deve essere integrata o rettificata, a pena d'inammissibilità, entro il termine comunicato all'interessato.

La licenza di cui all'art. 69 del TULPS e la concessione dell'area sono rilasciati dal Dirigente competente ai richiedenti inseriti nell'organico determinato ai sensi dell'art. 7, previa presentazione della seguente documentazione:

1. Copia della licenza dell'attrazione rilasciata dal Comune di residenza o sede del domicilio ex art. 68/69 TULPS
2. Copia del certificato di collaudo delle attrazioni in corso di validità, a firma di un tecnico abilitato
3. N.1 marca da bollo del valore previsto dalla normativa vigente;
4. Copia della polizza assicurativa Responsabilità civile contro danni a terzi relativa all'attrazione, con relativa quietanza, in corso di validità.
5. indicazione nominativa degli eventuali coadiuvanti e dipendenti
6. indicazione nominativa delle persone presenti nell'area adibita a sosta delle abitazioni specificando il rapporto di parentela o altro con il titolare della concessione.
7. copia della domanda di registrazione e assegnazione codice identificativo dell'attrazione oppure copia del codice identificativo ottenuto
8. iscrizione camera di commercio

L'inizio dell'attività può avvenire solo successivamente a:

- a) presentazione di una relazione tecnica di professionista di cui all'elenco previsto dall'art. 141 del R.D. 635/40, attestante la rispondenza alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno, nel caso d'attrazioni, la cui installazione, anche congiunta, non configuri l'insediamento di un Luna Park e/o la cui capienza complessiva risulti pari o inferiore a 200 persone;
- b) parere favorevole della Commissione di Vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del T.U. delle leggi di P.S. e all'osservanza delle relative prescrizioni in tutti gli altri casi.
- c) Copia della dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture, redatta dall'esercente dell'attrazione.

## **Art.6**

### **Convocazioni Associazioni Sindacali**

L'Amministrazione Comunale, almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio del Luna Park, convoca

le OO.SS. di categoria e le informa di ogni sua decisione in merito all'edizione del Luna Park stesso per l'anno in corso.

#### **Art.7**

##### **Criteri per la composizione del Parco**

Il Dirigente, sentite le OO.SS. di categoria, rilascia le concessioni ai richiedenti aventi diritto seguendo il criterio della maggiore anzianità di presenza continuativa, riferita alla ditta, con la stessa attrazione e per la stessa manifestazione.

Per i nuovi inserimenti potrà essere compilata dall'Amministrazione comunale, sentite le OO.SS., una graduatoria di attesa.

Le nuove assegnazioni avverranno tenendo conto complessivamente dei criteri sotto elencati, con priorità:

1. figli di abituali frequentatori titolari di nulla osta, con attrazioni aventi caratteristiche innovative non direttamente concorrenziali rispetto a quelle presenti nel parco e aventi proprio nucleo familiare
2. anzianità di richiesta di partecipazione della ditta con la medesima attrazione e per la singola manifestazione;
3. anzianità nell'acquisto dell'attrazione dimostrabile con regolare documentazione contabile.

#### **Art.8**

##### **Anzianità di frequenza**

L'anzianità di frequenza, riferita ad ogni singola ditta, è maturata in base alle presenze nelle varie edizioni del Luna Park, intendendo cumulabili anche i periodi di assenza giustificata, come previsto dall'art.4

#### **Art.9**

##### **Attrazioni di novità**

Nella predisposizione del Luna Park, deve essere salvaguardata un'area per un'attrazione di tipo nuovo da avvicinarsi ogni anno.

Per attrazione di novità si deve intendere quella attrazione inclusa nell'elenco ufficiale redatto dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo che presenta caratteristiche nuove e tali da non risultare simile ad altre già esistenti sulla piazza; essa deve essere in grado di suscitare per caratteristiche tecniche, interesse e richiamo e non deve avere frequentato il parco almeno nei 3 (tre) anni precedenti.

Le eventuali modifiche, restrittive dell'area interessata si discuteranno con le OO.SS.

#### **Art.10**

##### **Conversione**

Sentite le OO.SS. di categoria, il Dirigente può concedere la conversione dell'attrazione su richiesta dell'operatore, a condizione che non venga mutato l'equilibrio funzionale del Luna Park e che la nuova attrazione sia inserita sull'autorizzazione del Comune di residenza o sede legale.

La conversione è altresì consentita purché il richiedente abbia mantenuto un'anzianità soggettiva con la medesima attrazione di almeno 3 (tre) anni e ciò non pregiudichi per mancanza di spazio la partecipazione al Luna Park di altri concessionari aventi diritto. A tale fine la nuova attrazione dovrà di regola occupare una superficie non superiore a quella utilizzata dalla precedente attrazione mantenendone, comunque, la stessa sagoma, cioè lo stesso rapporto nelle dimensioni al suolo e nell'ingombro durante il funzionamento.

In caso di più domande di conversione, con la stessa tipologia d'attrazione, che presentino i requisiti di cui sopra, hanno diritto di priorità gli esercenti con più anzianità di frequenza.

Il frequentatore che intende sostituire la propria con altra attrazione, deve presentare richiesta di conversione almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Con la conversione dell'attrazione l'esercente rinuncia definitivamente all'utilizzo della precedente,

conserva invece, l'anzianità di frequenza maturata.  
Non è consentita una nuova conversione dell'attrazione prima di 3 anni.

## **Art.11**

### **Subingressi**

Nel caso di subingresso nella titolarità di un'attrazione per causa di morte , il subentrante acquista tutti i diritti del dante causa, compreso il riconoscimento dell'anzianità di frequenza relativa ad ogni singola attrazione.

In caso di atto tra vivi, l'attrazione può essere convertita dopo 3 anni di frequenza. Nel caso in cui l'azienda sia ceduta prima dei tre anni di frequenza, la collocazione dell'attrazione ceduta sarà stabilita dal Dirigente su proposta della commissione interna di cui all'art. 14.

Nel caso d'azienda formata da due o più attrazioni di spettacolo viaggiante con diversi titoli di frequenza oggetto di separati atti di cessione, ai fini dell'anzianità di frequenza i subentranti, una volta ottenute le distinte licenze nei rispettivi comuni, subentrano nella medesima posizione occupata dal cedente con riferimento ad ogni singola attrazione.

Sono fatte salve le situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento

## **Art.12**

### **Sostituzione dell'attrazione**

E' consentita al titolare della concessione la sostituzione dell'attrazione con una analoga nei seguenti casi:

- calamità naturali;
- casi fortuiti documentati.

## **Art.13**

### **Gestione dell'attrazione**

Il titolare dell'attrazione è tenuto alla gestione diretta della medesima. Può essere sostituito o coadiuvato dai famigliari, purchè maggiorenni e non siano titolari di altra autorizzazione simile. E' altresì vietata ogni forma di subconcessione delle aree.

Le eventuali violazioni ai commi precedenti comporteranno la revoca immediata della concessione e l'esclusione dal Parco per almeno 2 (due) anni.

Il titolare dell'attrazione dovrà tenere esposto in modo chiaro e leggibile sul fronte delle casse o in altro luogo ben visibile al pubblico la tariffa dei prezzi e l'Autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività.

L'attrazione dovrà essere illuminata nelle ore serali o notturne di funzionamento del Luna Park.

## **Art.14**

### **Commissione Interna**

#### **(Nomina — composizione e compiti)**

La Commissione interna è nominata dall'Assemblea degli operatori partecipanti al Luna Park convocata al termine dell'attività del Parco stesso e resta in carica fino all'espletamento dell'edizione dell'anno successivo.

Tale Commissione è l'unico interlocutore con l'Amministrazione Comunale.

La Commissione Interna è composta da 3 (tre) membri se i concessionari **sono** fino a 50 (cinquanta) mentre se sono più di 50 (cinquanta), la Commissione Interna è composta da 5 (cinque) membri. La Commissione interna collabora con l'Amministrazione Comunale per la corretta gestione del Luna Park, per lo svolgimento della Festa del Bambino o per altre iniziative analoghe e similari. Cura inoltre le iniziative promozionali, gestisce le spese necessarie per il funzionamento del Luna Park e ne rende conto ai partecipanti in sede di Assemblea al termine dell'attività del Parco stesso. Provvede ad inviare copia del verbale dell'Assemblea, per conoscenza, al Sindaco e a tutte le OO.SS. di categoria.

La commissione interna non potrà attribuirsi in nessun caso, competenze riservate alle OO.SS. di categoria.

## **Art. 15**

### **Allestimento e funzionamento del Parco**

La predisposizione e l'allestimento del Luna Park è compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

Il Comune impartisce le necessarie disposizioni per assicurare il regolare svolgimento del Luna Park (uso degli apparecchi sonori, rispetto delle norme igienico sanitarie, rimozione rifiuti ecc...). Qualora un'attrazione non si presenti in condizioni di assoluta decorosità, ovvero la sua condizione possa costituire elemento di disturbo al Parco stesso, oppure motivo di immoralità documentata, il Comune ha facoltà di richiamare la ditta in questione e, se recidiva, può estrometterla dal Luna Park stabilendo altresì la durata della estromissione.

Le attrazioni devono inoltre essere mantenute in perfetta efficienza e funzionalità. Il concessionario deve adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l'assoluta incolumità del pubblico.

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare durante il periodo di concessione, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

Il concessionario dell'attrazione ha l'obbligo di adempiere alle prescrizioni impartite **dagli organi preposti** al controllo e vigilanza per motivi di carattere igienico - sanitario, d'ordine pubblico, di viabilità e sicurezza al fine del regolare svolgimento della manifestazione.

## **Art. 15 bis**

### **Attività complementari**

I banchi di dolciumi e i padiglioni gastronomici devono essere previsti nell'organico del luna park determinato ai sensi dell'art. 7 e sono assoggettati all'osservanza delle norme del presente regolamento, in quanto applicabili, ed alla vigente normativa sanitaria e sul commercio ambulante. I banchi dello zucchero filato e **crepes dolci possono trovare collocazione nei limiti di 5 per l'intero luna park devono essere** collocati nelle immediate adiacenze della propria attrazione autorizzata con **dimensioni non** superiori a mq. 3, **in modo da** non ostacolare la sistemazione delle attrazioni sempre sempre che il partecipante ne abbia fatto richiesta entro il termine previsto dall'art. 5 e dimostri di essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria.

Gli apparecchi automatici o semi-automatici a gettone e comunque le piccole attrazioni delle dimensioni non superiori a mq. 2 (es. cavallini, aeroplani, pugnometri, ecc.) possono trovare sistemazione del luna park nei limiti di n. 1 per partecipante e sempre che ne abbia fatto richiesta entro il termine dell'art. 5 e fatta salva la disponibilità di spazi idonei alla loro collocazione che deve essere nelle immediate adiacenze della propria attrazione autorizzata.

Le attività sopra indicate dovranno essere già posizionate al momento del controllo da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza.

## **Art.16**

### **Carovane abitazioni e carriaggi**

La sistemazione delle carovane/abitazione e dei carriaggi ha luogo nella località ed alle condizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale. Nella suddetta località è vietato l'ingresso alle aree a mezzi e strutture non indicati nell'autorizzazione.

Ciascun esercente deve provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dalle carovane/abitazioni e carriaggi, collocando i rifiuti raccolti negli appositi contenitori e rispettare le norme sull'allacciamento degli impianti elettrici, idraulici e fognari.

L'Amministrazione Comunale su richiesta della Commissione Interna, per giustificati motivi, può autorizzare i partecipanti al parco alla sosta (con mestieri carichi) oltre il termine di chiusura del parco.

## **TITOLO II**

### **COMPLESSI NON COSTITUENTI PARCHI DIVERTIMENTO**

#### **Art.17**

Per le singole concessioni per piccoli complessi non costituenti Luna Park, valgono le norme stabilite dal Regolamento.

I complessi e le attrazioni di cui al presente titolo possono agire nella stessa località (salvo dove esistono già piccoli complessi rionali) **di norma** non prima di 60 (sessanta) giorni da fiere, sagre o altre manifestazioni costituenti Luna Park.

La prescritta autorizzazione verrà rilasciata di volta in volta dal Dirigente del competente servizio

## **TITOLO III**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art.18**

La concessione di aree private per l'allestimento di Luna Park è subordinata all'autorizzazione del Dirigente del competente servizio.

#### **Art.19**

##### **Sgombro rifiuti**

Lo sgombro dei rifiuti eventualmente prodotti durante l'occupazione concessa (attrazioni e carovane/abitazioni) avviene, in ogni caso, a spese del concessionario, il quale prende allo scopo gli opportuni accordi con l'Ente gestore del servizio medesimo.

#### **Art.20**

##### **Organizzatori di parchi divertimento**

L'Organizzatore, nell'esercizio della sua attività, ha l'obbligo di rispettare la legge 337/68, la Circolare del Ministero del Turismo e dello Spettacolo n. 5444/TB 30 del 23/06/71 ed il presente Regolamento Comunale.

#### **Art. 20 bis**

##### **Esclusione e revoca**

Costituiscono motivi di esclusione per l'anno successivo e comportano l'allontanamento dell'attrazione i seguenti eventi:

1. installare un'attrazione diversa da quella autorizzata per lo spazio assegnato;
  2. gestire l'attrazione con persone diverse da quelle autorizzate;
  3. installare attrazioni giochi o attività complementari non autorizzati;
  4. non ottemperare alle disposizioni per la collocazione e l'esercizio dell'attrazione;
  5. avere presentato dichiarazioni o certificazioni non veritiere, qualora l'accertamento avvenga durante il periodo di svolgimento del luna park;
  6. tenere comportamenti violenti e aggressivi accertati dalle forze dell'ordine, nei confronti di altri esercenti , di frequentatori del parco, dei rappresentanti del Comune o di altri operatori autorizzati;
  7. violare, nel corso della precedente installazione , delle norme vigenti in materia di tutela degli animali e salvaguardia del loro benessere;
  8. non ottemperare a quanto disposto all'art. 16 relativo alla sistemazione dei carriaggi
- Comportano l'archiviazione della domanda di partecipazione:



- a. avere dei debiti insoluti a qualsiasi titolo , nei confronti dell'Amministrazione Comunale in relazione alle attività svolte
- b. avere presentato una domanda di partecipazione incompleta od erronea e non averla regolarizzata nel termine assegnato dal Comune;
- c. la non veridicità delle dichiarazioni o certificazioni contenute o allegate alla domanda;

## **Art. 20 ter**

### **Violazioni regolamentari**

La violazioni di norma contenute nel presente Regolamento, quando non costituisce reato quando non costituisce violazione di norme statali o regionali implicanti l'attivazione di specifici provvedimenti e sanzioni accertata e punita con sanzioni ai sensi della legge 24/11/1981 n. 689. In particolare sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra un minimo di 150,00 ed un massimo di 600,00 euro la violazione delle disposizioni contenute negli art. 13 comma 1 e 2, 15 comma 3, 15 bis comma 1 e 2, 16 comma 1.

Sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra un minimo di 50,00 ed un massimo di 300,00 la violazione delle disposizioni contenute negli art. 13 comma 3 e 4, 16 comma 2, nonché l'inottemperanza alle disposizioni e prescrizioni impartite dall'autorità ai sensi dell'art. 15 comma 2 e 6.

Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria può essere irrogata la sanzione accessoria della sospensione immediata dell'attività per un periodo non superiore a giorni 15 qualora riverifichino i seguenti eventi:

- non avere ottemperato alle norme riguardanti rumori e suoni molesti e l'orario di inizio e cessazione dei medesimi;
- non avere ottemperato alle disposizioni circa il decoro e l'efficienza delle attrazioni o quant'altro disposto dai rappresentanti del Comune o dalle forze dell'ordine;
- avere provocato problemi di ordine pubblico;

Comporta l'esclusione definitiva dell'organico del parco e la chiusura coattiva dell'attrazione da parte della forza pubblica il non avere ottemperato a provvedimenti di chiusura dell'attrazione o di sospensione dell'attività emananti dal Servizio comunale competente.

La sanzione accessoria verrà stabilita con provvedimento dirigenziale tenendo conto della gravità della violazione e della recidiva.

## **Art. 21**

### **Disposizioni Integrative**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme consuetudinarie riconosciute dall'Amministrazione comunale, le norme relative all'occupazione del suolo pubblico di Polizia Urbana, nonché quanto previsto dalla legge 337 del 18 marzo 1968.